



# COMUNE DI QUARTO

PROVINCIA DI NAPOLI

## SETTORE TECNICO - SEZIONE LAVORI PUBBLICI

Servizio LL.PP.

Corso Italia n. 5

ORDINANZA N. 01 DEL 22/01/2010

### IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

Considerato che la presenza di:

- siepi che invadono la sede viaria e/o i marciapiedi ed i passaggi pedonali; rami protesi sulla sede viaria, di piante poste a dimora in giardini ovvero in aree incolte o boscate;
- piante radicate in aree incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sullo sede viaria;
- piante radicate in giardini aree incolte o aree a bosco con seccumi marcescenti;
- rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi e suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente;

a piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;

- piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in modo che il fogliame che da esse si stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche, in caso di precipitazioni atmosferiche;

costituisce grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e ad uso pubblico, sia veicolare che pedonale;

Ricordato che:

- I proprietari o conduttori dei fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche o ad uso pubblico hanno l'obbligo di mantenere le aree di pertinenza di dette strade in modo da non restringere o danneggiare le stesse e soprattutto sono tenuti a tagliare e regolare i rami e la vegetazione che si protendono oltre il ciglio stradale;

- l'art 29 del D.lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" prevede l'obbligo per i proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare le strade pubbliche (comprese quelle vicinali soggette ad uso pubblico) e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità;

Visti:

- il vigente Codice Civile;
- il Nuovo Codice della Strada D.Lgs. n. 285/1992 ed il suo Regolamento di Esecuzione ed

Attuazione D.P.R. n.495/1992;

- la Legge n.689/1981;
- la Legge 241/90;
- il D.L. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- **il vigente Regolamento di Igiene Urbana;**
- il vigente Regolamento Edilizio;
- **il vigente Regolamento di Polizia Urbana;**

### ORDINA

ai proprietari dei fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche e ad uso pubblico di:

1. mantenere le siepi e le alberature ivi comprese le piante ad alto fusto nonché ogni tipo di vegetazione permanentemente regolate in maniera tale da evitare restringimenti degli spazi necessari alla circolazione stradale veicolare e pedonale, al fine di assicurare la piena viabilità delle aree necessarie alla viabilità e leggibilità della segnaletica dalla distanza e dalla angolazione necessarie;

2. rimuovere nel più brève tempo possibile, alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, che a causa di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano viabile;
3. tenere le siepi, le alberature, la vegetazione e/o le recinzioni in corrispondenza delle intersezioni, degli accessi e dei passi carrabili in maniera tale che la parte cieca non superi l'altezza di centimetri 70 (settanta) dal piano viario limitatamente alla parti di recinzione per le quali deve essere garantita la libera visuale ed in ogni caso non deve ostacolare o ridurre il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione;

### **AVVERTE**

a) che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in materia e dal vigente regolamento di polizia urbana, saranno applicate:

- una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (Euro Venticinque) ad € 500,00 (Euro Cinquecento) con facoltà per il trasgressore di estinguere, l'illecito mediante il pagamento, in misura ridotta, della somma di € 50,00 (Euro Cinquanta);
- la sanzione accessoria dell'obbligo della manutenzione delle aree contestate, che in caso di inerzia saranno oggetto di cura da parte dell'Amministrazione Comunale, la quale attiverà le procedure necessarie, ivi compreso l'addebito delle relative spese ai trasgressori ed obbligati in solido;

b) che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 5 della legge 689/81, ciascuno di questi soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;

c) che, avendo la presente effetto continuativo, i destinatari dovranno provvedere a ripetere l'operazione di potatura ogni qualvolta la stessa si renderà necessaria, al fine di contribuire al mantenimento dell'ordine, della pulizia e sicurezza stradale;

### **RAMMENTA ALTRESI'**

- che in caso di incidenti causati da incuria del fronte strada la responsabilità civile e penale graverà sui soggetti tenuti alla cura delle suddette aree.
- La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, divulgata tramite il sito internet [www.comunediquarto.na.it](http://www.comunediquarto.na.it), l'Ufficio relazioni con il Pubblico ed è immediatamente esecutiva.
- I soggetti incaricati alla sorveglianza del presente provvedimento amministrativo sono tenuti all'esecuzione dello stesso;
- Contro il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla medesima data, al Presidente della Repubblica.

Si notifici la presente Ordinanza a:

- 1) Tenenza Carabinieri di Quarto (NA)
- 2) Comando di Polizia Municipale
- 3) Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)

Dalla Casa Comunale lì, 22/01/2010

**Il Capo Servizio LL.PP.**  
**Geom. Antonio Coppola**

**Il Capo Sezione LL.PP.**  
**Ing. Giulio Cecere**